



Provincia Autonoma di Trento

DIPARTIMENTO	ATTIVITÀ ECONOMICHE
SERVIZIO	IMPIANTI A FUNE

A TUTTI I CONCESSIONARI
DI IMPIANTI A FUNE

A TUTTI I TECNICI
RESPONSABILI DI IMPIANTI
A FUNE

TRENTO. 21 NOV 1990

PROT. N. 2855 C-50

L O R O S E D I

OGGETTO: D.M. n. 1510 del 13.11.90
Proroga termini scadenze
temporali vita tecnica,
revisioni speciali e gene
rali.

e p.c. All'Associazione Industriali
della Provincia di Trento
Sezione Impianti a fune
A.N.E.F.
Via Degasperi 77

38100 T R E N T O

CIRCOLARE n. 10/90

Si porta a conoscenza che sulla base del recente D.M. n. 1510 dd. 13.11.90, di cui si allega copia, possono essere accordate proroghe dei termini relativi alle scadenze temporali, fissate al paragrafo 3 delle Norme regolamentari approvate con D.M. 2.1.1985, e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti funicolari aerei e terrestri destinati ad assolvere finalità turistico sportive nelle stazioni di villeggiatura invernale, se rimasti totalmente o parzialmente inattivi nelle stagioni invernali 1988 - '89 e 1989 - '90 a causa di carenza di precipitazioni nevose.

Poichè, ai sensi dell'art. 30 della L.P. 7/87 e dell'art. 14.1 del relativo Regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui al sopracitato Decreto del Ministro dei Trasporti si applicano anche agli impianti funiviari di competenza della Provincia Autonoma di Trento, si stabilisce quanto segue:

- 1) Per ciascuno degli impianti indicati in premessa, l'eventuale proroga dei termini di scadenza ivi richiamati può essere accordata dallo scrivente Servizio, sulla base di apposita istanza avanzata dall'azienda esercente e controfirmata dal tecnico responsabile, recante l'esatta individuazione dei periodi di inattività subiti dall'impianto nelle stagioni invernali 1988 - '89 e 1989 - '90, con riferimento alla durata media dell'attività espletata dall'impianto stesso in tali stagioni negli anni precedenti.
- 2) L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) relazione del tecnico responsabile sulle condizioni dell'impianto e dei suoi principali componenti, in particolare concernenti la sicurezza, e sugli eventuali interventi di controllo o manutenzione, sia ordinaria che straordinaria espletati, precisandone l'esito;
 - b) dichiarazione rilasciata dal Sindaco del Comune (o dai Sindaci dei Comuni) nel quale (o nei quali) si svolge l'impianto ad attestazione e convalida tanto dei periodi di inattività dell'impianto stesso indicati nell'istanza di cui sopra, quanto della durata media dei periodi di esercizio invernale effettuati negli anni precedenti, secondo quanto indicato nella stessa istanza.
- 3) Per ciascuna delle stagioni invernali richiamate al precedente punto 1) la proroga dei termini di scadenza indicate in premessa può essere accordata per un periodo di sei mesi. Qualora il termine della proroga venga a cadere nel corso della stagione invernale, tale termine può essere ulteriormente dilazionato, a domanda, sino alla fine della stagione predetta.

La proroga è comunque accordata a condizione che, per ciascun anno, la somma dei periodi di inattività, individuati ai precedenti punti, superi il 50% della durata media della stagione invernale ivi indicata.

Nessuna proroga può essere accordata se la somma dei periodi di inattività è minore del 50% della durata media indicata ai precedenti punti.
- 4) Restano ferme le disposizioni stabilite dalle vigenti norme tecniche relativamente alle verifiche e prove da espletare prima della riapertura stagionale al pubblico esercizio degli impianti indicati in premessa.

Restano inoltre ferme tutte le vigenti disposizioni in materia di durata in servizio delle funi metalliche, a qualunque funzione siano destinate, e sui controlli periodici da espletare su dette funi.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. ing. Umberto Groff -

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

DIREZ. CENTR. V - Div. 56



PROT. N. 1510 (56) 71.30

Il Ministro dei Trasporti

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e, in particolare, l'art. 100, comma 1, sub 1, 2 e 3 del predetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti 2 Gennaio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 26 del 31 Gennaio 1985), con il quale sono state approvate Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri;

VISTA la nota n. 177/77.D.4 in data 9 Marzo 1990, con la quale l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF), a nome e per conto della categoria rappresentata, ha prospettato l'opportunità di autorizzare un differimento di taluni termini di scadenza fissati, per i singoli impianti a fune, in relazione agli interventi periodici di revisione preordinati dalle succitate Norme regolamentari; ciò in considerazione del generalizzato fermo delle attività degli impianti ubicati nelle stazioni turistico-sportive a causa della carenza di precipitazioni nevose verificatesi nelle stagioni invernali 1988-89 e 1989-90;

RITENUTO che le ripetute Norme regolamentari individuano specifici interventi (revisioni quinquennali, revisioni generali e rinnovo vita tecnica) da espletare, sugli impianti di cui trattasi, a determinate scadenze temporali e preordinati a garantire, per i predetti impianti, il permanere di condizioni di sicurezza quanto meno non inferiori a quelle originali, tenuto conto dei periodi di esercizio intercorrenti fra le prefissate scadenze e della conseguente usura subita dalle parti componenti gli impianti stessi;

RITENUTO che, in realtà, le stagioni invernali 1988-89 e 1989-90 sono state caratterizzate da eccezionali carenze di innevamento nelle zone montuose di quasi tutta l'Italia talché gli impianti a fune al servizio delle stazioni turistico-sportive invernali sono spesso rimasti inattivi;



Il Ministro dei Trasporti

- 2 -

RITENUTO che, con legge 30/7/1990 n.222 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.184 dell'8.8.1990), è stata riconosciuta l'esistenza per le anzidette stazioni di uno stato di emergenza e sono state, conseguentemente, disposte provvidenze a favore delle imprese di trasporto a fune e dei loro dipendenti, prevedendo peraltro che tali provvidenze trovino applicazione solo nei confronti di quegli impianti per i quali la mancata attività, in dipendenza delle condizioni climatico-meteorologiche degli inverni 1988-89 e 1989-90, possa essere convalidata dai Sindaci dei Comuni nei quali sono ubicati gli impianti stessi;

SENTITA la Commissione per le funicolari aeree e terrestri che si è pronunciata favorevolmente nell'adunanza del 28 marzo 1990;

D E C R E T A

ART.1

1.1. - Per i servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri e destinati ad assolvere finalità turistico-sportive nelle stazioni di villeggiatura invernale, se rimasti totalmente o parzialmente inattivi nelle stagioni invernali 1988-89 e 1989-90 a causa di carenza di precipitazioni nevose, può essere accordata una proroga dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle Norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei Trasporti 2 gennaio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 31 gennaio 1985) e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.

ART. 2

2.1. - Per ciascuno degli impianti indicati al precedente art.1, l'eventuale proroga dei termini di scadenza ivi richiamati può essere accordata dall'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (USTIF-MCTC) territorialmente competente, sulla base di apposita



Il Ministro dei Trasporti

- 3 -

istanza avanzata dalla azienda esercente e controfirmata dal direttore di esercizio (o dal responsabile dell'esercizio congiuntamente, quando ricorre il caso, con l'assistente tecnico) recante la esatta individuazione dei periodi di inattività subiti dall'impianto nelle stagioni invernali 1988 - 1989 e 1989 - 1990, con riferimento alla durata media dell'attività espletata dall'impianto stesso in tali stagioni negli anni precedenti.

2.2. - L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione del direttore d'esercizio (o del responsabile dell'esercizio congiuntamente, quando ricorre il caso, con l'assistente tecnico) sulle condizioni dell'impianto e dei suoi principali componenti, in particolare concernenti la sicurezza, e sugli eventuali interventi di controllo o manutenzione, sia ordinaria che straordinaria espletati, precisandone l'esito;
- b) dichiarazione rilasciata dal Sindaco del Comune (o dai Sindaci dei Comuni) nel quale (o nei quali) si svolge l'impianto ad attestazione e convalida tanto dei periodi di inattività dell'impianto stesso indicati nell'istanza di cui al precedente comma 2.1., quanto della durata media dei periodi di esercizio invernale effettuati negli anni precedenti, secondo quanto indicato nella stessa istanza.

ART. 3

3.1. - Per ciascuna delle stagioni invernali richiamate al precedente art. 2, la proroga dei termini di scadenza indicati al precedente art. 1 può essere accordata per un periodo di sei mesi. Qualora il termine della proroga venga a cadere nel corso della stagione invernale, tale termine può essere ulteriormente dilazionato, a domanda, sino alla fine della stagione predetta.

./.



Il Ministro dei Trasporti

- 4 -

- 3.2. - Le proroghe di cui al precedente comma 3.1. sono comunque accordate a condizione che, per ciascun anno, la somma dei periodi di inattività, individuati al precedente art. 2, superi il 50% della durata media della stagione invernale come indicata allo stesso articolo.
- 3.3 - Nessuna proroga può essere accordata se la somma dei periodi di inattività è minore del 50% della durata media indicata al precedente art. 2.

ART . 4

- 4.1.- Restano ferme le disposizioni stabilite dalle vigenti norme tecniche relativamente alle verifiche e prove da espletare prima della riapertura stagionale al pubblico esercizio degli impianti di cui al precedente art. 1.
- 4.2.- Restano inoltre ferme tutte le vigenti disposizioni in materia di durata in servizio delle funi metalliche, a qualunque funzione siano destinate, e sui controlli periodici da espletare su dette funi.

13 NOV. 1990

IL MINISTRO